

REGOLAMENTO COMUNALE PER LA DISTRIBUZIONE DELL'ACQUA

del 15 luglio 2021

Il Consiglio comunale di Bissone

richiamati la Legge cantonale sull'approvvigionamento idrico del 22 giugno 1994, gli artt. 13 cpv. 1 lett. a), 42 cpv. 2 e 186 LOC;

risolve:

TITOLO I DEFINIZIONI

1. **Abbonato:** colui che richiede la fornitura di acqua. È di conseguenza l'intestatario del contatore e delle relative fatture. Di regola, ma non necessariamente, coincide con l'utente.
2. **Acqua potabile:** acqua che rientra nei limiti di potabilità secondo la Legge federale sulle derrate alimentari e gli oggetti d'uso (LDerr) e le relative Ordinanze.
3. **Acqua industriale:** acqua utilizzata per scopi industriali che non necessita del requisito di acqua potabile.
4. **Acqua greggia:** acqua non trattata e fornita senza garanzia di potabilità.
5. **Condotte principali:** condotte che approvvigionano le condotte di distribuzione.
6. **Condotte di allacciamento:** raccordo dell'installazione dello stabile alla condotta di distribuzione; eccezionalmente il raccordo può avvenire anche ad una condotta principale.
7. **Condotte di distribuzione:** condotte posate all'interno della zona da servire, di regola su suolo pubblico, ed a cui sono raccordate le condotte di allacciamento.
8. **Contatore:** strumento di misura del volume dell'acqua fornito all'abbonato.
9. **Dorsale:** parte comune di un allacciamento che serve più stabili.
10. **Idrante:** organo di erogazione d'acqua il cui utilizzo è destinato prevalentemente alla lotta antincendio.
11. **Installazione interna:** parte d'installazione idraulica a partire dal passaggio murale dello stabile fino ai dispositivi fissi di erogazione.
12. **Rivenditore:** ente pubblico o azienda distributrice che provvede alla rivendita di acqua.
13. **SSIGA:** Società Svizzera dell'Industria del Gas e delle Acque.
14. **Titolare dell'allacciamento:** proprietario del fondo allacciato o avente diritto di superficie sul fondo.
15. **Utente:** colui che beneficia delle forniture, consumatore finale.

TITOLO II BASI LEGALI

Nell'ambito della distribuzione di acqua potabile valgono le seguenti leggi, ordinanze e direttive (la lista non ha la pretesa di essere esaustiva).

Leggi e Ordinanze:

- Legge federale sulle derrate alimentari e gli oggetti d'uso (LDerr), RS 817.0.
- Ordinanza sulle derrate alimentari e gli oggetti d'uso (ODerr), RS 817.02.
- Ordinanza del DFI sull'acqua potabile e sull'acqua per piscine e docce accessibili al pubblico (OPPD), RS 817.022.11.
- Ordinanza del DFI sui materiali e gli oggetti, RS 817.023.21.
- Legge federale sulla protezione delle acque (LPac), RS 814.20.
- Ordinanza federale sulla protezione delle acque (OPac), RS 814.201.
- Legge sull'approvvigionamento idrico (LApprI), 9.1.2.1.

Direttive della SSIGA:

- Direttive per la sorveglianza sanitaria delle distribuzioni d'acqua (W1).
- Direttive per l'allestimento delle installazioni d'acqua potabile (W3).
- Protezione contro i ritorni d'acqua, complemento della direttiva W3 (W/TPW 126).
- Direttive per lo studio, la realizzazione e l'esercizio di condotte d'acqua potabile (W4).
- Direttive per lo studio, la realizzazione e l'esercizio di serbatoi d'acqua (W6).
- Direttive per lo studio, la realizzazione e l'esercizio di captazioni di sorgenti (W10).
- Linee direttive per una buona prassi procedurale nelle aziende dell'acqua potabile (W12).

TITOLO III DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 1 Scopo e campo di applicazione

1. Il presente Regolamento disciplina i principi generali inerenti la costruzione, l'esercizio, la manutenzione ed il finanziamento delle infrastrutture del Comune e ne regola i rapporti con il Comune ed i terzi.
2. L'applicazione del presente Regolamento compete al Municipio.
3. Il Comune promuove un'utilizzazione parsimoniosa e razionale dell'acqua.

Art. 2 Basi giuridiche

1. Il presente Regolamento, le prescrizioni che ne derivano e le tariffe in vigore come pure qualsiasi eventuale contratto particolare di fornitura, costituiscono le basi giuridiche delle relazioni tra il Comune, i titolari dell'allacciamento, gli abbonati e gli utenti.
2. Restano riservate le disposizioni del diritto federale e cantonale applicabili in materia.
3. L'allacciamento alla rete di distribuzione, come pure il prelievo di acqua potabile o industriale, implicano l'accettazione del presente Regolamento, delle prescrizioni e delle tariffe in vigore.
4. Il titolare dell'allacciamento e l'abbonato hanno il diritto di ricevere, a richiesta e dietro pagamento di una tassa amministrativa, un esemplare del presente Regolamento e delle tariffe.

Art. 3 Competenze del Consiglio comunale

1. Il Consiglio comunale:
 - a) adotta i regolamenti del servizio, li abroga, li modifica o ne sospende l'applicazione;
 - b) approva le tariffe e le tasse;
 - c) esamina ed approva il conto preventivo e il conto consuntivo;
 - d) autorizza le spese d'investimento;
 - e) decide l'esecuzione delle infrastrutture sulla base di preventivi e di progetti definitivi e accorda i crediti necessari;
 - f) decide su tutto quello che non concerne la gestione ordinaria del Comune;
 - g) autorizza il Municipio a intraprendere o a stare in lite, a transigere o a compromettere; sono riservate le procedure amministrative.
2. È per il resto applicabile l'art. 13 cpv. 1 LOC. Per il funzionamento sono applicabili gli articoli del Titolo II LOC.
3. Per le deleghe e le subdeleghe giusta l'art. 13 cpv. 2 LOC si rinvia alle disposizioni contenute nel Regolamento Organico Comunale.
4. Il Municipio è responsabile del corretto espletamento delle competenze delegate e appronta i necessari controlli.

Art. 4 Competenze del Municipio

1. Il Municipio è responsabile dell'amministrazione del servizio di fornitura dell'acqua e provvede al regolare funzionamento tecnico ed amministrativo del servizio ed al suo miglioramento.
2. Inoltre:
 - a) presenta al Consiglio comunale il preventivo ed il consuntivo dell'anno amministrativo;
 - b) propone al Consiglio comunale la costruzione di nuove opere e la richiesta dei relativi crediti, riservate le deleghe di competenze decisionali;
 - c) allestisce il Regolamento e le sue eventuali modifiche da sottoporre per l'approvazione al Consiglio comunale;
 - d) stabilisce, entro i limiti fissati dal presente Regolamento, le tariffe e le tasse;
 - e) può emanare le direttive per gli installatori concessionari;
 - f) nomina e gestisce il personale necessario secondo le modalità previste dal Regolamento Organico dei Dipendenti del Comune e può disporre di quello già alle dipendenze del Comune;
 - g) delibera in tema di commesse pubbliche;
 - h) sottoscrive i contratti d'abbonamento;
 - i) approva le domande per nuovi allacciamenti, per il rifacimento o la modifica di quelli esistenti;

- j) approva le notifiche per le nuove installazioni interne o le modifiche di quelle preesistenti;
- k) dispone per la lettura dei contatori e per la relativa emissione delle fatture.

3. Il Municipio svolge le competenze delegate in base all'art. 10 del Regolamento Organico Comunale.
4. Per le deleghe decisionali municipali che la Legge non attribuisce in modo vincolante al Municipio e le facoltà di spese di gestione corrente si rinvia alle disposizioni contenute nel Regolamento Organico Comunale.

Art. 5
Contabilità del
servizio di fornitura
dell'acqua

La contabilità è allestita secondo il modello contabile armonizzato (artt. 151 e ss LOC) e deve permettere di determinare tutti i costi ed i ricavi generati dal servizio.

Art. 6
Proventi

1. Il Comune deve coprire tutti i costi tramite le tasse di utenza, garantendo un pareggio dei conti a medio termine.
2. L'utile d'esercizio sarà riportato in aumento del capitale proprio.
3. La perdita d'esercizio sarà riportata in diminuzione del capitale proprio.
4. Il relativo fondo del capitale proprio non può essere negativo per più di 4 anni (art. 13 cpv. 4 RGFCC).

Art. 7
Zona di
distribuzione

1. Il perimetro del comprensorio di distribuzione coincide, di regola, con quello della zona edificabile del Piano Regolatore comunale.
2. Al di fuori della zona edificabile il Comune è tenuto a fornire l'acqua unicamente alle zone già allacciate ad una rete di distribuzione, pubblica o di enti in regime di privativa (cfr. art. 4 Legge sull'approvvigionamento idrico).
3. Riservato il parere dell'Autorità cantonale competente, qualora risultasse economicamente insostenibile garantire la fornitura di acqua potabile in riferimento alla OPPD, potrà eccezionalmente essere fornita acqua greggia. In questi casi è responsabilità del titolare dell'allacciamento adottare i necessari provvedimenti per garantirne la potabilità.
4. Nel resto del comprensorio il Comune nel limite delle sue possibilità tecniche ed economiche valuterà caso per caso la sostenibilità di provvedere alla fornitura di acqua potabile o greggia.

Art. 8
Compiti del
Comune

1. Il Comune distribuisce, con diritto di privativa, acqua potabile e industriale nella zona di distribuzione di cui all'art. 7, secondo le capacità degli impianti, alle condizioni del presente Regolamento e alle vigenti condizioni tariffarie.
2. Il Comune assicura, nella stessa misura, l'erogazione dell'acqua necessaria alla lotta antincendio nella zona di distribuzione.
3. Il Comune può inoltre fornire acqua ad altri enti di distribuzione.
4. Il Comune provvede in particolare a:
 - a) assicurare che l'acqua potabile distribuita sia conforme e rispetti i requisiti definiti dalla legislazione in materia di derrate alimentari;
 - b) informare annualmente l'utenza circa le caratteristiche dell'acqua potabile distribuita;
 - c) informare immediatamente l'utenza nel caso in cui la qualità dell'acqua potabile non rientrasse nei parametri definiti dalla legislazione in materia di derrate alimentari;
 - d) assicurare che l'acqua sia distribuita nel limite del possibile nella quantità richiesta dall'utenza e alla pressione adeguata (riservati in particolare i casi di cui agli artt. 38 e 40 del presente Regolamento).
5. Il Comune può delegare compiti relativi alle installazioni interne a ditte del ramo che assumono il ruolo di installatori. Il Comune definisce le condizioni, i compiti e le responsabilità degli installatori concessionari.
6. Ulteriori compiti sono definiti dal presente Regolamento.

TITOLO IV IMPIANTI DI DISTRIBUZIONE

- Art. 9**
Piano generale
acquedotto
- Gli impianti del Comune sono realizzati in base al piano generale dell'acquedotto (PGA) allestito secondo le norme applicabili in materia (artt. 5 e 6 LApprl).
- Art. 10**
Rete di
distribuzione
- La rete di distribuzione comprende le condotte principali e quelle di distribuzione, come pure gli idranti.
- Art. 11**
Condotte principali
1. Le condotte principali alimentano le condotte di distribuzione. Esse fanno parte dell'impianto di base e vengono posate in funzione della realizzazione del piano delle zone del Piano Regolatore comunale, in conformità con il PGA.
 2. Di regola dalle condotte principali non possono essere eseguiti allacciamenti.
- Art. 12**
Condotte di
distribuzione
- Le condotte di distribuzione sono posate all'interno della zona di cui all'art. 7 del presente Regolamento.
- Art. 13**
Costruzione
1. Il Municipio stabilisce le caratteristiche tecniche, i tracciati e le modalità di posa delle condotte, in conformità alle disposizioni cantonali e secondo le specifiche Direttive della SSIGA.
 2. La costruzione, la sorveglianza e la manutenzione degli impianti di distribuzione spettano esclusivamente al Municipio.
- Art. 14**
Idranti
1. Il Comune nel cui comprensorio di distribuzione il presente Regolamento trova applicazione, conformemente all'art. 18 della Legge sull'organizzazione della lotta contro gli incendi, gli inquinamenti e i danni della natura (LLI del 5 febbraio 1996):
 - definisce la rete degli idranti;
 - finanzia l'acquisto, la posa e l'allacciamento degli idranti alle condotte di distribuzione e ne è proprietario;
 - provvede alla posa degli idranti.
 2. Il Comune assume il controllo, la manutenzione e le riparazioni degli idranti nel cui comprensorio il presente Regolamento trova applicazione.
- Art. 15**
Accesso,
azionamento di
idranti e
saracinesche
1. Gli idranti sono a disposizione dei pompieri e accessibili in ogni tempo, senza particolare autorizzazione. In caso di incendio l'intera riserva d'acqua è a disposizione dei pompieri.
 2. Il diritto di azionare gli idranti e di aprire o chiudere le saracinesche (compresi i dispositivi di interruzione degli allacciamenti) spetta solo alle persone espressamente autorizzate dal Municipio.
 3. È obbligo degli utilizzatori degli idranti impedire con i mezzi adeguati il riflusso di acqua nella rete di distribuzione.
 4. Prelievi e azionamenti non autorizzati o non conformi sono sanzionati sulla base all'art. 88 del presente Regolamento.
- Art. 16**
Messa a terra
1. Le condotte per l'acqua potabile e industriale non possono essere usate per la messa a terra di correnti elettriche (provenienti da impianti, parafulmini, ecc.).
 2. Le condotte di allacciamento in materiale conduttore di corrente devono essere elettricamente separate dalla condotta principale.
 3. Il Comune non è responsabile per la messa a terra di impianti elettrici.

TITOLO V ALLACCIAMENTI

Art. 17
Domanda di
allacciamento

1. Le autorizzazioni per i nuovi allacciamenti, le modifiche, gli ampliamenti o i rifacimenti di allacciamenti esistenti, devono essere richieste al Municipio tramite l'apposito formulario.
2. Il rilascio dell'autorizzazione è subordinato al rispetto delle disposizioni del presente Regolamento.

Art. 18
Rifiuto
dell'allacciamento

1. Il Municipio può rifiutare un allacciamento in particolare nei seguenti casi:
 - a) quando le installazioni e gli apparecchi previsti non sono conformi alle prescrizioni del presente Regolamento, come pure alle specifiche Direttive della SSIGA e ad altre normative vigenti in materia;
 - b) quando dette installazioni possono perturbare il corretto funzionamento degli impianti di proprietà del Comune;
 - c) quando dette installazioni vengono eseguite da ditte e/o persone che non sono in possesso di una specifica autorizzazione rilasciata dal Municipio.
2. I costi derivanti dalla messa in conformità sono a carico del titolare dell'allacciamento.
3. Le presenti disposizioni si applicano a qualsiasi ulteriore modifica, ampliamento o rifacimento di un impianto precedentemente approvato.

Art. 19
Tracciato e
caratteristiche

Il tracciato della condotta e le caratteristiche tecniche (in particolare le dimensioni dell'allacciamento e dell'eventuale dorsale) vengono stabilite dal Municipio tenendo conto di quanto indicato nella domanda di allacciamento.

Art. 20
Condizioni tecniche

1. Ogni stabile possiede di regola il proprio allacciamento.
2. In casi eccezionali gli allacciamenti di più stabili possono essere raggruppati facendo capo ad una dorsale.
3. In casi particolari determinati stabili possono essere provvisti di più allacciamenti.
4. Ogni allacciamento, sia esso alla condotta di distribuzione o alla dorsale, deve essere provvisto di un dispositivo di interruzione, installato il più vicino possibile alla condotta di distribuzione e posato, per quanto possibile, sull'area pubblica.

Art. 21
Utilizzazione di
proprietà private,
servitù

1. Ogni titolare dell'allacciamento (e/o proprietario fondiario) è tenuto, in applicazione dell'art. 691 del Codice Civile Svizzero (CCS), a concedere le servitù (in particolare per la posa e l'attraversamento) di condotte, di saracinesche e di idranti necessari alla fornitura di acqua ed a permettere la posa delle corrispondenti targhe di segnalazione.
2. Il titolare dell'allacciamento (e/o proprietario fondiario) ha l'obbligo di consentire al Comune l'accesso al proprio fondo con ogni veicolo e mezzo idoneo ed in ogni momento per la posa, l'esercizio, la manutenzione e il controllo degli impianti di proprietà del Comune, ivi compreso il diritto di occupare provvisoriamente il sedime ogni qualvolta fosse necessario per i suddetti lavori.
3. Il titolare dell'allacciamento (e/o proprietario fondiario) è inoltre tenuto a mantenere libero e sgombero il terreno e a limitare costruzioni e piantagioni lungo il tracciato della condotta, nel senso che sull'area sopraccitata, larga 1,50 m, non possono sorgere costruzioni edili né crescere alberi con radici profonde. Tale striscia di terreno può essere adibita ad altro uso (orto, giardino, viale, ecc.) previo accordo con l'avente diritto.
4. Il proprietario di un fondo al beneficio di un allacciamento si impegna ad accordare (di regola gratuitamente) l'installazione sul proprio terreno di parti di impianto destinate a servire terzi. Qualora siano date le premesse e condizioni viene concordata un'adeguata indennità.
5. Qualora un allacciamento transitasse sul fondo di terzi (ivi compresi i casi dove risultasse necessaria la costruzione di una dorsale), competono al proprietario dell'immobile da allacciare:
 - a) la richiesta della relativa servitù a carico dei fondi interessati;
 - b) la sottoscrizione di una convenzione con gli altri proprietari;
 - c) la conseguente iscrizione a Registro fondiario.

Il testo della convenzione deve in particolare contenere il diritto di installare e di mantenere sul fondo altrui una condotta, comprese le altre indispensabili strutture ed altre opere accessorie.

Un esemplare della convenzione iscritta a Registro Fondiario deve essere trasmessa al Municipio prima dell'inizio dei lavori.

6. Tutte le spese derivanti dalla servitù, in particolare le tasse dell'Ufficio Registri e eventuali indennità da versare ai proprietari dei fondi gravati sui quali transita la condotta, sono integralmente a carico del beneficiario della servitù.
7. Restano riservati gli articoli 676, 691, 692, 693 e 742 CCS.

Art. 22
Realizzazione

1. L'allacciamento, fino al passaggio murale compreso, è di regola realizzato dal Municipio. In casi particolari quest'ultimo può delegarne l'esecuzione, totale o parziale, ad installatori da lui autorizzati.
2. I costi di realizzazione dell'allacciamento e dell'eventuale dorsale sono regolati nel Titolo IX del presente Regolamento.

Art. 23
Proprietà dell'allacciamento e del dorsale

1. Le parti di allacciamento su area pubblica ed il dispositivo di interruzione principale rimangono di proprietà del Comune.
2. La parte rimanente appartiene al titolare dell'allacciamento dello stabile.
3. La dorsale è di proprietà del Comune.

Art. 24
Vetustà condotte

Di regola la durata di vita di una condotta d'allacciamento o dorsale è di 40 anni.

Art. 25
Sostituzione dell'allacciamento e del dorsale

1. Il Municipio può sostituire l'allacciamento o la dorsale in particolare nei seguenti casi:
 - a) limitata capacità di trasporto;
 - b) non conformità alle vigenti normative;
 - c) vetustà dell'allacciamento;
 - d) ripetute perdite d'acqua;
 - e) altri motivi di ordine tecnico.
2. I costi di sostituzione dell'allacciamento o della dorsale sono regolati nel Titolo IX del presente Regolamento.

Art. 26
Manutenzione dell'allacciamento e del dorsale

1. Il Municipio può intervenire per la manutenzione dell'allacciamento o della dorsale in particolare nei casi seguenti:
 - a) limitata manovrabilità degli organi di arresto;
 - b) non conformità alle vigenti normative;
 - c) ripetute perdite d'acqua;
 - d) altri motivi di ordine tecnico.
2. Le spese per gli interventi di manutenzione su condotte di proprietà privata sono integralmente poste a carico del titolare dell'allacciamento, secondo quanto indicato nel Titolo IX del presente Regolamento.

Art. 27
Modalità di intervento

1. Eventuali danni all'allacciamento, alla dorsale o perdite d'acqua devono essere immediatamente segnalati al Municipio.
2. Il titolare dell'allacciamento e l'abbonato sono di regola preventivamente informati dell'intervento di manutenzione e/o sostituzione. Restano riservati i casi d'urgenza.
3. Qualora il titolare dell'allacciamento non ottemperasse alle richieste di pagamento delle spese a suo carico per la manutenzione o sostituzione dell'allacciamento o della dorsale, il Municipio può interrompere l'erogazione dell'acqua, previa lettera raccomandata e l'assegnazione di un ultimo termine di 10 giorni per il pagamento, dandone tempestivo avviso all'abbonato. In questo caso è tuttavia garantita un'erogazione sufficiente alle esigenze minime vitali.

Art. 28
Messa fuori
esercizio

Il Municipio provvede, previo avviso, alla separazione della condotta di distribuzione dall'allacciamento privato, a spese del titolare dell'allacciamento, secondo quanto previsto nel Titolo IX del presente Regolamento:

- nell'eventualità di messa fuori esercizio di un allacciamento;
- per mancato uso dello stabile e conseguente rifiuto di pagamento delle tasse di utilizzazione;
- in caso di demolizione dello stabile o di sostituzione dell'allacciamento.

TITOLO VI
INSTALLAZIONI INTERNE

Art. 29
Esecuzione

1. Il titolare dell'allacciamento di uno stabile deve fare eseguire e mantenere a proprie spese le installazioni interne.
2. I lavori possono essere eseguiti solo da installatori autorizzati dal Municipio. Sono in particolare autorizzati gli installatori al beneficio della concessione rilasciata dall'Associazione Acquedotti Ticinesi.

Art. 30
Prescrizioni
tecniche

1. Le installazioni interne devono essere eseguite e mantenute conformemente alle specifiche Direttive della SSIGA e alle prescrizioni emanate dal Municipio.
2. Dopo il contatore deve obbligatoriamente essere posata una valvola di ritenuta (oppure in casi particolari un disgiuntore), atta ad impedire il ritorno di acqua nella rete di distribuzione.
3. Di regola ogni nuova installazione interna necessita della posa di un riduttore di pressione. In casi particolari è facoltà del Municipio rinunciare a tale esigenza imponendo tuttavia la messa a disposizione dello spazio necessario per una sua futura posa.
4. Qualora si rendesse necessario un adeguamento dell'installazione interna a seguito di modifiche delle infrastrutture del Comune o delle condizioni di fornitura, è fatto obbligo al titolare dell'allacciamento di adeguarsi alle prescrizioni del Comune. Se entro il termine fissato l'obbligato non dà seguito a tale ingiunzione, il Municipio può far eseguire le trasformazioni oppure interrompere o limitare la fornitura di acqua.
5. Tutti i relativi costi sono a carico del titolare dell'allacciamento.

Art. 31
Collaudo

1. Il Municipio esegue il collaudo di ogni installazione interna prima della sua messa in esercizio. Il collaudo si completa con la posa del contatore, conformemente alla domanda di allacciamento e previa verifica dell'esistenza dell'attestato di abitabilità.
2. Qualora l'impianto non risultasse conforme e compatibile con la domanda di allacciamento, il Municipio si riserva il diritto di non procedere alla fornitura dell'acqua. Tutti i maggiori costi derivanti dalle modifiche da attuare sono a carico del titolare dell'allacciamento, fatta eccezione per le spese dell'eventuale secondo collaudo che sono poste a carico dell'installatore.
3. Con il collaudo il Municipio non si assume alcuna garanzia per i lavori eseguiti e gli apparecchi posati dall'installatore.
4. Le spese di collaudo sono definite nel Titolo IX del presente Regolamento.

Art. 32
Obblighi del titolare
dell'allacciamento

Il titolare dell'allacciamento provvede affinché gli impianti di sua proprietà vengano mantenuti in uno stato di funzionamento ottimale.

Art. 33
Pericolo di gelo

Gli apparecchi e le condotte esposti al pericolo di gelo devono essere messi fuori esercizio e vuotati, evitando di lasciar scorrere l'acqua inutilmente per evitare il gelo nelle tubature, conformemente all'art. 38 cpv. 2 del presente Regolamento. Il titolare dell'allacciamento è responsabile di eventuali danni e si assume ogni spesa che dovesse derivarne.

Art. 34
Dovere di
informazione

1. Tutti gli ampliamenti e le trasformazioni delle installazioni interne devono essere annunciati al Municipio preventivamente e per iscritto.

2. Il titolare dell'allacciamento, l'abbonato o l'utente sono tenuti a notificare al Municipio danni e difetti riscontrati alle installazioni interne che potrebbero comportare conseguenze alle infrastrutture del Comune.
3. Tutti i costi che dovessero derivare al Municipio dalla mancata comunicazione, sono addebitati al titolare dell'allacciamento, all'abbonato o all'utente relativamente alle loro responsabilità.

Art. 35
Controlli

1. Il Municipio deve poter avere in ogni tempo accesso al contatore e alle installazioni interne per effettuare controlli.
2. Nel caso di installazioni eseguite in modo non conforme alle prescrizioni, oppure in stato di cattiva manutenzione, il titolare dell'allacciamento, su intimazione del Municipio, deve provvedere a fare eliminare i difetti entro il termine fissatogli.
3. Qualora il titolare dell'allacciamento non vi provvedesse, il Municipio può far eseguire i lavori a spese dell'obbligato oppure interrompere o limitare la fornitura di acqua garantendo tuttavia, in caso di acqua potabile, un'erogazione sufficiente alle esigenze minime vitali.

Art. 36
Responsabilità

1. Il titolare dell'allacciamento, l'abbonato o l'utente rispondono solidalmente nei confronti del Municipio per tutti i danni provocati in seguito a manipolazioni errate, incuria, sorveglianza o manutenzione insufficiente delle installazioni.
2. Il titolare dell'allacciamento e l'abbonato sono responsabili per gli atti dei loro inquilini o conduttori nonché di tutti coloro che essi hanno autorizzato ad usare le loro installazioni.

Art. 37
**Impianti di
trattamento
dell'acqua potabile**

1. L'installazione di impianti di trattamento dell'acqua è soggetta a preventiva autorizzazione del Municipio.
2. Sono autorizzati unicamente gli impianti di trattamento approvati dall'Ufficio federale della sicurezza alimentare e di veterinaria (USAV) e l'acqua potabile con essi trattata deve sempre soddisfare i requisiti fissati dalla legislazione in materia di derrate alimentari.
3. Essi devono essere muniti di una valvola di ritenuta (o di un disgiuntore) che impedisca ogni ritorno di acqua in rete.

TITOLO VII
FORNITURA DELL'ACQUA

Art. 38
Principi

1. La fornitura di acqua avviene, di regola, solo dopo la posa del contatore.
2. L'utente si impegna a fare un uso razionale e parsimonioso dell'acqua fornita. Il Municipio vigila in tal senso e prende, se del caso, le misure necessarie volte ad interrompere lo spreco, secondo quanto disposto all'art. 40 del presente Regolamento.
3. L'acqua viene fornita in permanenza, alla pressione della rete e per tutta la sua estensione.
4. Qualora la pressione della rete non fosse sufficiente ad alimentare l'intero stabile allacciato, è compito del titolare dell'allacciamento provvedere alla posa delle attrezzature adeguate, quali ad esempio impianti di sovrappressione.
5. Il Municipio garantisce una fornitura d'acqua al dettaglio conforme alle norme della legislazione in materia di derrate alimentari.
6. Il Municipio non garantisce la costanza della composizione, della durezza, della temperatura e della pressione dell'acqua erogata.

Art. 39
Obbligo di prelievo

1. L'utenza è obbligata al prelievo dell'acqua potabile dalla rete dell'acquedotto comunale a meno che disponga di impianti propri autorizzati e conformi alle prescrizioni legali e alle direttive tecniche concernenti l'acqua potabile.
2. Il commercio di acqua è di esclusiva competenza del Comune; è vietato ad altri l'acquisto o la vendita di acqua nel territorio comunale.

3. In casi particolari, quando l'ubicazione di determinate proprietà non permette l'allacciamento all'acquedotto, si potrà autorizzare altre aziende a fornire l'acqua.
4. All'interno della zona di distribuzione sono vietati i raccordi con reti di distribuzione alimentate da acquedotti privati.

Art. 40
Limitazione o
sospensione

1. Il Municipio può limitare o interrompere temporaneamente la fornitura dell'acqua in particolare nei seguenti casi:
 - a) forza maggiore;
 - b) eventi atmosferici straordinari;
 - c) carenza d'acqua;
 - d) lavori di manutenzione, di riparazione o di ampliamento degli impianti;
 - e) disturbi dell'esercizio (in particolare guasti);
 - f) qualità dell'acqua non conforme alla legislazione in materia di derrate alimentari;
 - g) uso manifestamente non razionale e/o non conforme al presente Regolamento, oppure in contrasto con le prescrizioni emanate dal Municipio.
2. Il Municipio provvede, nella misura del possibile, a limitare la durata delle interruzioni.
3. Le limitazioni e le interruzioni prevedibili vengono notificate per tempo agli abbonati attraverso i mezzi più appropriati. È compito dell'abbonato avvertire tempestivamente gli utenti.

Art. 41
Esclusione di
responsabilità

1. È esclusa ogni e qualsiasi responsabilità del Municipio per mancata o ridotta erogazione dell'acqua nei casi elencati all'art. 40 cpv. 1 del presente Regolamento che dovessero comportare danni materiali, immateriali o patrimoniali o di qualsiasi altro genere, sia diretti che indiretti.
2. Nei casi di limitazione o interruzione è compito dell'abbonato adottare ogni misura adeguata ad evitare l'insorgere di danni derivanti dal successivo ripristino dell'erogazione di acqua. Egli deve avvertire tempestivamente l'utente.

Art. 42
Divieto di cessione

È vietato al titolare dell'allacciamento, all'abbonato o all'utente, cedere acqua a terzi o deviarla verso altre destinazioni senza preventiva autorizzazione del Municipio. Fanno eccezione le forniture a rivenditori autorizzati.

Art. 43
Prelievo abusivo

1. Chiunque preleva acqua senza debita autorizzazione è tenuto a risarcire il danno cagionato al Comune.
2. Sono considerati abusivi in particolare i prelievi effettuati:
 - a) posando derivazioni prima del contatore;
 - b) azionando saracinesche d'arresto piombate;
 - c) utilizzando gli idranti in modo improprio e/o senza autorizzazione;
 - d) derivando acqua dalle bocche delle fontane pubbliche.
3. Nei casi di prelievo abusivo si applicano le procedure e multe previste all'art. 88 del presente Regolamento.
4. È riservata la denuncia all'Autorità penale.

Art. 44
Forniture
temporanee

1. La fornitura d'acqua per cantieri o per altri scopi provvisori necessita di un'autorizzazione rilasciata dal Municipio.
2. Il Municipio può concedere, in casi motivati e per periodi limitati, il prelievo di acqua dagli idranti.
3. L'impianto provvisorio deve essere protetto dal gelo e da possibili manipolazioni. Inoltre deve essere dotato di valvola antiritorno. L'utente risponde di ogni eventuale danno.

Art. 45
Forniture
dell'acqua a Enti
pubblici

1. Il Municipio può fornire acqua all'ingrosso ad Enti pubblici, unicamente per emergenze limitate nel tempo.

2. Si riserva lo strumento della Convenzione per fissare le modalità, le condizioni, le tariffe della fornitura, la quale deve essere rispettosa del Titolo IX, Capitolo III del presente Regolamento.
- Art. 46**
Disdetta dell'abbonamento
1. L'abbonato che intende rinunciare alla fornitura di acqua deve comunicarlo per iscritto al Municipio con almeno 30 giorni di anticipo, indicando la data di interruzione desiderata. Fanno eccezione i casi di cui all'art. 45 cpv. 2.
2. I costi derivanti dalla disdetta sono a carico dell'abbonato.
3. Nel caso di disdetta l'abbonato è tenuto al pagamento dell'acqua consumata fino al momento della lettura del contatore. Il Municipio effettua la lettura di regola entro 5 giorni dalla data di interruzione indicata nella disdetta.
4. L'abbonato che intende richiedere una sospensione temporanea della fornitura lo deve fare per iscritto al Municipio. In questo caso la saracinesca di entrata all'allacciamento sarà piombata. Spettano all'utente i relativi costi sia per il disinserimento che per il ripristino dell'erogazione.
- Art. 47**
Ripristino dell'abbonamento
1. L'abbonato che intende ripristinare la fornitura di acqua deve notificare la richiesta al Municipio con 5 giorni lavorativi di preavviso.
2. Le relative spese sono a carico dell'abbonato.
- Art. 48**
Limitazione di portata per installazioni speciali
- Il Municipio può limitare la portata erogata ad installazioni quali piscine, impianti di irrigazione, di raffreddamento, di riscaldamento, di climatizzazione, antincendio (sprinkler o altre), autolavaggi o in casi di prelievo con punte elevate.
- Art. 49**
Piscine e fontane
1. È considerata piscina qualsiasi vasca il cui volume supera i 5 metri cubi.
2. Il riempimento delle piscine e fontane potrà essere effettuato solo previo avviso al Municipio e sua autorizzazione secondo le disposizioni vigenti.
3. Le piscine, di regola, possono essere riempite una sola volta all'anno; le stesse devono essere munite di impianti di rigenerazione dell'acqua.
4. L'acqua consumata per le piscine sarà conteggiata e pagata in base alla tariffa normale ad uso domestico e misurata tramite contatore, già installato, riservata l'applicazione di altre tasse secondo il presente Regolamento.
5. In caso di particolare siccità o per forza maggiore il Municipio potrà ordinare, dietro preavviso o tramite Ordinanza, la sospensione della fornitura dell'acqua per l'alimentazione delle piscine e delle fontane.
- Art. 50**
Prelevi di punta anormali e forniture speciali soggette ad autorizzazione
1. La fornitura d'acqua ad installazioni speciali con notevole consumo oppure con elevate punte di consumo, come da art. 48 del presente Regolamento, deve essere oggetto di una convenzione speciale tra l'utente e il Municipio, la quale regola gli aspetti tecnici.
2. Se le condizioni tariffali dovessero divergere da quelle del presente Regolamento, le stesse dovranno essere definite nel Regolamento (con un minimo ed un massimo).
- Art. 51**
Utilizzo di acque proprie, acque piovane e acque grigie
1. L'utilizzo di acque proprie, acque piovane o acque grigie devono essere notificate al Municipio.
2. In caso di utilizzo di sistemi che impiegano acque proprie, piovane o grigie non deve esserci collegamento con la rete di distribuzione idrica del Comune.
3. La rete di questi sistemi deve essere chiaramente distinguibile dalla rete idrica per l'acqua potabile, tramite l'impiego di segni identificativi.

TITOLO VIII

APPARECCHI DI MISURA

- Art. 52**
Misura e lettura
1. Il quantitativo di acqua erogata viene misurato con il contatore messo a disposizione dal Municipio, che ne assicura la lettura periodica.

2. L'abbonato può essere invitato a leggere il contatore ed a comunicarne i dati rilevati al Municipio.

Art. 53
Proprietà e
manutenzione

La proprietà del contatore è del Comune, che procede a proprie spese alla manutenzione e revisione regolare.

Art. 54
Ubicazione e posa

1. L'ubicazione del contatore viene stabilita dal Municipio, tenuto conto delle esigenze del titolare dell'allacciamento, che deve mettere a disposizione gratuitamente lo spazio necessario.
2. Il contatore deve essere posato al riparo da vibrazioni, da sollecitazioni meccaniche, dal gelo e di regola fuori dal locale riscaldamento; deve essere facilmente accessibile in ogni momento.
3. Le nuove costruzioni o le riattazioni, laddove possibile, devono essere predisposte ai sistemi di tele-lettura. Il titolare dell'allacciamento deve conformarsi a sue spese e seguire le disposizioni del Municipio.

Art. 55
Responsabilità

1. Il titolare dell'allacciamento, l'abbonato e l'utente rispondono, relativamente alle loro responsabilità, dei danni al contatore non dovuti alla normale usura (danni del gelo e del fuoco, danni dovuti a un aumento non autorizzato della potenzialità dell'impianto, a difetti di funzionamento delle installazioni interne, ecc.).
2. Essi non devono apportare o far apportare delle modifiche al contatore.

Art. 56
Prescrizioni
tecniche

1. Prima e dopo il contatore devono essere installate valvole d'interruzione. Devono inoltre essere rispettate le specifiche Direttive della SSIGA ed eventuali disposizioni interne del Municipio.
2. In caso di inosservanza si applica l'art. 31 cpv. 2 (collaudo) del presente Regolamento.

Art. 57
Contestazioni

1. Qualora l'abbonato esprimesse dei dubbi sull'esattezza delle misurazioni può chiederne la verifica per iscritto. In tal caso il contatore viene smontato dal Municipio e sottoposto ad un controllo presso una stazione di taratura ufficiale.
2. Nel caso in cui le indicazioni del contatore, sollecitato con il 10% della portata nominale, rimanessero nel limite di tolleranza del +/-5%, tutte le spese derivanti dalla richiesta sono a carico dell'abbonato, in particolare quelle di smontaggio e rimontaggio del contatore e quelle del controllo della taratura.
3. Nel caso contrario le spese sono sopportate dal Municipio, unitamente a quelle derivate dalla revisione dell'apparecchio.

Art. 58
Disfunzioni

1. Qualsiasi presunta anomalia o disfunzione del contatore deve essere tempestivamente annunciata al Municipio.
2. Nel caso di cattivo funzionamento del contatore, il consumo viene stabilito in base a quelli del periodo corrispondente negli anni precedenti, di regola tre, tenuto conto di eventuali modifiche intervenute nel frattempo nell'impianto interno e nella sua utilizzazione.
3. Le disfunzioni accertate negli ultimi cinque anni dal loro annuncio implicano la correzione del conteggio relativo al consumo. Quelle verificatesi precedentemente non sono prese in considerazione.
4. Se l'inizio della disfunzione non può essere stabilito, la correzione si estende unicamente al periodo accertato di errata fatturazione.
5. L'abbonato non ha diritto alla riduzione del consumo registrato a seguito di perdite dovute a difetti delle installazioni interne o prelievi abusivi da parte di terzi.

Art. 59
Sotto-contatori

1. L'abbonato può posare dei sotto-contatori, sopportandone le spese d'acquisto, di posa e di manutenzione. Devono essere osservate le prescrizioni tecniche.
2. Il Municipio ha il diritto, ma non l'obbligo, di assumere la lettura dei sotto-contatori.

TITOLO IX FINANZIAMENTO

CAPITOLO I - Generalità

Art. 60
Autonomia
finanziaria

1. Il Comune deve garantire la copertura dei costi derivante dalla fornitura dell'acqua potabile.
2. Il finanziamento è assicurato da:
 - a) tasse di allacciamento;
 - b) tasse di utilizzazione;
 - c) fatturazione di forniture speciali;
 - d) sussidi ufficiali;
 - e) altre partecipazioni di terzi;
 - f) contributi di miglioria.
3. Le tasse di allacciamento e di utilizzazione devono coprire le spese d'esercizio e di manutenzione, gli interessi passivi e gli ammortamenti.

Art. 61
Determinazione
delle tasse

1. Il tariffario viene stabilito dal Municipio tramite Ordinanza, nel rispetto dei criteri definiti dal presente Regolamento.
2. L'Ordinanza di cui al cpv. 1 stabilirà inoltre le modalità di riscossione e le tasse amministrative fino ad un importo massimo di CHF 300.00.

Art. 62
Spese per condotte
principali o di
distribuzione

Le spese di posa delle condotte principali vengono sopportate di regola dal Comune, riservata l'applicazione della Legge sui contributi di miglioria.

CAPITOLO II - Tassa di allacciamento

Art. 63
Allacciamento

1. I costi di realizzazione dell'allacciamento comprendono:
 - a) la tassa di allacciamento;
 - b) i costi di posa delle condotte;
 - c) le spese di collaudo.
2. Il debitore degli importi generati dai costi di realizzazione è il titolare dell'allacciamento.

Art. 64
Casistica

Sono soggetti al pagamento di una tassa di allacciamento, intesa quale partecipazione ai costi di realizzazione degli impianti di distribuzione già esistenti:

- a) ogni nuovo allacciamento ad un immobile finora mai allacciato;
- b) ogni ampliamento di un allacciamento esistente.

Art. 65
Criteri di calcolo

1. La tassa di allacciamento per nuove costruzioni corrisponde al 10‰ (dieci per mille) del valore di stima ufficiale della costruzione, ritenuto un minimo di CHF 1000.00. La tassa minima di CHF 1000.00 è prelevata anticipatamente, il conguaglio viene emesso dopo la crescita in giudicato della stima ufficiale.
2. Per ogni ampliamento di un allacciamento esistente, che comporta un aumento della superficie utilizzabile lorda, è dovuta una tassa di CHF 30.00 per ogni metro quadro di aumento di detta superficie.
3. Le tasse di cui ai capoversi precedenti si intendono IVA esclusa.

Art. 66
Costi di posa

1. I costi di posa della condotta di allacciamento e del relativo dispositivo d'interruzione, compreso il raccordo alla rete di distribuzione, sono a carico del titolare dell'allacciamento, sia per la parte sull'area pubblica sia per quella sull'area privata. Essi sono stabiliti dal Municipio.
2. Le opere di scavo, pavimentazione e sistemazione sono eseguite dal titolare dell'allacciamento secondo le indicazioni fornite dal Municipio. I relativi costi sono a carico del titolare dell'allacciamento, sia per la parte sull'area pubblica sia per quella sull'area privata.

- Art. 67**
Spese di collaudo
- Le spese di collaudo vengono stabilite dal Municipio e fatturate al titolare dell'allacciamento. Qualora si rendano necessari ulteriori collaudi, gli stessi sono fatturati agli installatori.
- Art. 68**
Offerta e fatturazione dei costi di realizzazione
1. Il Municipio allestisce, per il tramite del suo idraulico incaricato, l'offerta relativa ai costi di realizzazione, che il titolare dell'allacciamento sottoscrive per accettazione prima dell'inizio dei lavori di esecuzione.
 2. A ricezione dell'offerta sottoscritta, il Municipio provvede all'emissione della relativa fattura d'acconto.
 3. Qualora il titolare dell'allacciamento non ottemperasse alla richiesta di pagamento dei costi a suo carico il Municipio ha la facoltà di non procedere alla realizzazione dell'allacciamento o di sospendere i lavori già iniziati.
 4. Al termine dei lavori il titolare dell'allacciamento deve aver corrisposto l'intera quota, pena la mancata erogazione di acqua.
- Art. 69**
Altri costi
1. I costi di manutenzione, sostituzione e messa fuori servizio dell'allacciamento, disdetta dell'abbonamento sono stabiliti dal Municipio.
 2. Di principio, in caso di sostituzione di un allacciamento già esistente, i relativi costi sono interamente posti a carico dei titolari degli allacciamenti secondo le modalità di cui all'art. 66 e seguenti del presente Regolamento, fatta riserva per la tassa d'allacciamento sul valore di stima che in questo caso non viene prelevata.
- Art. 70**
Costi della dorsale
1. I costi di realizzazione e di sostituzione della dorsale sono posti a carico dei singoli titolari allacciati proporzionalmente alla potenzialità di ogni allacciamento.
 2. Nel caso di sostituzione integrale della dorsale per limitata capacità di trasporto (a seguito di nuovi allacciamenti o potenziamento di quelli esistenti), i relativi costi a carico dei titolari degli allacciamenti vengono calcolati in proporzione alla nuova ripartizione delle potenzialità di ogni singolo allacciamento.
 3. Per i titolari già allacciati in precedenza viene dedotto il valore residuo dell'importo versato al momento della posa della dorsale da sostituire (contributo iniziale dedotto l'ammortamento). Il valore residuo è imputato a chi ha generato l'esigenza di sostituzione.

CAPITOLO III - Tassa di utilizzazione

- Art. 71**
Generalità
- Le tasse di utilizzazione si suddividono in:
- tassa fissa;
 - tassa variabile (sul consumo);
 - tassa d'uso temporaneo o per cantieri;
 - tassa di collaudo;
 - tassa di noleggio del contatore.

- Art. 72**
Tassa fissa
- La tariffa per la tassa fissa annua è stabilita in per mille del valore di stima ufficiale complessivo delle costruzioni su un medesimo fondo, in vigore al momento della fatturazione e segnatamente:

	Minimo/Massimo (in per mille)
Residenze	0.50/1.00 ‰
Terreni non edificati, ma allacciati	0.20/0.50 ‰
Ritenuto un minimo di CHF 70.00.	

L'IVA è esclusa.

- Art. 73**
Tassa variabile (sul consumo)
- La tariffa per la tassa annua di consumo è stabilita in CHF per metro cubo di acqua consumata (misurata dal contatore) e segnatamente:

Tipo di acqua	Distribuzione	Unità	Minimo	Massimo
Acqua potabile	Vendita al dettaglio	CHF/m ³	0.80	2.00
Acqua potabile	Forniture d'emergenza limitate nel tempo	CHF/m ³	0.50	1.50
Acqua industriale	Vendita al dettaglio	CHF/m ³	0.50	1.50

L'IVA è esclusa.

Art. 74
Tasse d'uso
temporaneo o per
cantieri

1. Per i cantieri e per l'uso temporaneo dell'acqua verrà prelevata una tassa di allacciamento di CHF 150.00, oltre alla fatturazione del relativo consumo calcolato tramite apposito contatore, ritenuto un minimo di CHF 50.00.
2. Si applicano le tariffe di cui all'art. 73 del presente Regolamento. L'IVA è esclusa.
3. L'installazione del contatore avviene a cura del Municipio, il cui costo è a carico del richiedente.

Art. 75
Tassa di collaudo

La tassa di collaudo è stabilita in base alle prestazioni e all'impegno dell'Amministrazione comunale e varia da CHF 150.00 a CHF 1'500.00. Le prestazioni di terzi sono poste a carico del titolare dell'allacciamento.

Art. 76
Tassa noleggio
contatore

1. I contatori sono di proprietà del Comune e l'abbonato è tenuto al pagamento di una tassa annua di noleggio fissata secondo i seguenti criteri:

Diametro del contatore in mm	Unità	Minimo	Massimo
Fino a 19	CHF/anno	30.00	55.00
25	CHF/anno	35.00	65.00
32	CHF/anno	40.00	75.00
38	CHF/anno	60.00	110.00
Oltre 38	CHF/anno	80.00	500.00

2. Per i contatori di diametro superiore o di tipo speciale, la tassa annua di noleggio sarà definita dal Municipio percentualmente in base al costo del contatore.

CAPITOLO IV - Esenzioni e utilizzo comunale

Art. 77
Utilizzo comunale

Stralciato d'ufficio.

Art. 78
Esenzioni

L'utilizzo di acqua potabile e industriale da parte dei pompieri non è soggetto al prelievo di tasse.

CAPITOLO V - Disposizioni amministrative

Art. 79
Fatturazione e
acconti costi di
fornitura

1. I costi di fornitura vengono fatturati all'abbonato ad intervalli regolari fissati dal Municipio.
2. Il Municipio si riserva il diritto di richiedere, tra una lettura e l'altra, acconti calcolati secondo il probabile consumo.
3. Le fatture devono essere pagate entro i termini indicati sulle stesse.
4. Per l'applicazione dell'imposta sul valore aggiunto, fanno stato le disposizioni della specifica Legislazione federale.

Art. 80
Incasso ed
esecuzione

1. Il Municipio indirizza all'abbonato in ritardo con il pagamento un sollecito scritto, intimandogli un nuovo termine di pagamento e addebitandogli le relative spese.
2. Per ogni diffida di pagamento il Municipio preleva una tassa di CHF 50.00.
3. Il Municipio ha il diritto di limitare o sospendere la fornitura di acqua in seguito al mancato pagamento degli importi scoperti. È garantita un'erogazione sufficiente alle esigenze minime vitali.
4. Nel caso di un abbonato moroso che per ragioni diverse si è reso responsabile di una perdita finanziaria per il Comune, è possibile condizionare il ripristino della fornitura al pagamento degli importi scoperti arretrati e/o al versamento di una cauzione.

Art. 81
Interessi di mora

Sulle tasse del presente Regolamento è dovuto un interesse di mora del 5%.

TITOLO X CAUZIONI

- Art. 82**
Generalità
1. Il Municipio, tramite Ordinanza, può richiedere all'abbonato il versamento di una cauzione. In particolare può introdurre l'obbligo generale di versamento della cauzione per determinate casistiche di abbonati.
 2. Sono esentati dal pagamento della cauzione gli Enti pubblici e le società di diritto privato di cui gli Enti pubblici detengono la maggioranza della proprietà e che svolgono compiti di diritto pubblico.
- Art. 83**
Deroghe
- Il Municipio può rinunciare alla richiesta di cauzione quando il rischio di perdita è minimo.
- Art. 84**
Importo e genere della cauzione
1. La cauzione corrisponde di regola all'importo del presumibile consumo annuale dell'abbonato.
 2. La cauzione deve essere prestata sotto forma di deposito in contanti o di fideiussione solidale di una banca sottoposta alla Legge federale sulle banche.
- Art. 85**
Inadempienza
1. Il Municipio può rifiutare o sospendere l'erogazione di acqua agli abbonati che rifiutano di depositare la cauzione richiesta, oppure se la cauzione non viene prestata entro il termine stabilito.
 2. È garantita un'erogazione sufficiente alle esigenze minime vitali.
- Art. 86**
Restituzione
1. Le cauzioni sono restituite con la cessazione del contratto di abbonamento, a condizione che non vi siano fatture scoperte.
 2. Il Municipio, su richiesta dell'abbonato, può restituire la cauzione prima della fine del contratto di abbonamento, se sussistono fondati motivi e unicamente alle persone fisiche.
- Art. 87**
Acquisizioni cauzioni
1. Le cauzioni non rimosse vengono acquisite dal Municipio dopo dieci anni dalla cessazione del contratto di abbonamento.
 2. Decorso tale termine, il Municipio provvede a restituire la cauzione, previa deduzione di eventuali scoperti, qualora vengano presentati documenti validi e ufficiali atti a comprovare l'avvenuto deposito e la legittimazione a richiedere la restituzione (ad esempio certificati ereditari).
 3. Al momento della restituzione delle cauzioni versate in contanti, è corrisposto un interesse remunerativo pari a quello praticato dalla Banca dello Stato per i conti di risparmio.

TITOLO XI MULTE, CONTESTAZIONI E PROCEDURA

- Art. 88**
Contravvenzioni
1. Le infrazioni al presente Regolamento ed alle disposizioni di applicazione sono punite con la multa, decisa dal Municipio, fino ad un importo di CHF 10'000.00. La procedura è retta dagli articoli 145 e seguenti LOC.
 2. Contro le decisioni del Municipio è dato ricorso al Consiglio di Stato nei modi e nei termini della LOC e della LPAmM.
 3. Il Municipio, nei casi di infrazione accertata, può prelevare le spese amministrative e di intervento causate dal contravventore. In caso di contestazione delle fatture per prestazioni speciali sono competenti i tribunali civili ordinari.
- Art. 89**
Contestazioni e procedure
1. Nel caso di delega decisionale all'Amministrazione comunale, contro le decisioni di quest'ultima sarà data facoltà di reclamo al Municipio entro 10 giorni dalla notifica della decisione.
 2. Contro le decisioni del Municipio è data facoltà di ricorso al Consiglio di Stato nei modi e nei termini della LOC e della LPAmM.

3. Resta riservato il giudizio della SSIGA per le contestazioni di ordine tecnico e del Laboratorio cantonale per le contestazioni di sua competenza.

TITOLO XII DISPOSIZIONI FINALI

Art. 90
Disposizioni
esecutive

Il Municipio emana le disposizioni di esecuzione e di organizzazione necessarie all'applicazione del presente Regolamento.

Art. 91
Abrogazioni

Il presente Regolamento abroga e sostituisce il precedente Regolamento per la distribuzione dell'acqua del 22.05.1995.

Art. 92
Entrata in vigore

Il presente Regolamento comunale entra in vigore con l'approvazione da parte dell'Autorità cantonale, conformemente all'art. 190 LOC.

Per il Consiglio comunale:

Il Presidente:
Francesco Hofer

Il Segretario:
Ivan Monaco

Adottato dal Consiglio comunale nella seduta del 14 dicembre 2020.

Esposto all'albo nel periodo compreso tra il 18 dicembre 2020 e il 3 febbraio 2021.

Ratificato dalla Sezione degli Enti locali con ris. no. 768 del 15 luglio 2021.